

Proposta di legge

Legge di stabilità per l'anno 2019

Relazione illustrativa

Artt. 1-4: Gli articoli proposti hanno l'obiettivo di introdurre alcuni elementi di razionalizzazione e di armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta regionale sulle concessioni di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, introducendo sostanziali modifiche alla struttura e all'articolato della l.r. 2/1971.

L'art. 1 modifica l'art. 1 della l.r. 2/1971, attraverso una rielaborazione anche parziale dei singoli commi ed una diversa articolazione sequenziale delle disposizioni di legge. Il comma 2 viene sostituito con una complessiva nuova elaborazione: si riconducono in questo unico alveo le disposizioni di legge che disciplinano le diverse aliquote dell'imposta regionale sulle concessioni di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, articolate per singola tipologia di beni demaniali di riferimento.

Si dispone l'introduzione nell'art. 1 della l.r. 2/1971 dei commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, che si configurano come norme di raccordo rispetto alle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alle prescrizioni che disciplinano l'applicazione delle diverse aliquote fissate rispettivamente per concessioni di beni del demanio idrico e relative aree nonché derivazioni di acque pubbliche (comma 2 bis), concessioni di beni del demanio marittimo (comma 2 ter) e concessioni per occupazione e uso di risorse minerarie e geotermiche (comma 2 quater). L'applicazione delle diverse aliquote di imposta viene disciplinata nell'unico alveo di cui al precedente comma 2, come riformulato.

Al comma 3 dell'art. 1 viene introdotta soltanto una modifica di carattere nominalistico inserendo dopo la parola rilate le parole "o rinnovate" al fine di chiarire la portata effettiva della disposizione di legge in base alla quale opera l'esenzione da imposta per le concessioni demaniali operanti in ambito di Autorità Portuale. Tale modifica ha finalità di omogeneizzazione con il disposto di cui al successivo comma 5 per i correlati riferimenti.

Al comma 4 dell'art. 1 viene introdotta soltanto una modifica di carattere nominalistico inserendo dopo la parola rilate le parole "o rinnovate" al fine di chiarire la portata effettiva delle disposizioni di legge in base alle quali opera l'esenzione da imposta per le concessioni operanti in ambito di AdSP a decorrere da 15 settembre 2016. Naloga modifica è recata al comma 5. Il comma 6 viene abrogato: la previsione di legge risulta assorbita nel corpo del comma 2 dell'art. 1 come riformulato.

L'art. 2 della l.r. 2/1971 viene modificato eliminando al comma 1 le parole "mediante versamento diretto su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Toscana" e puntualizzando le modalità di effettuazione al fine di rendere il testo di legge conforme alle attuali modalità di assolvimento dell'obbligo tributario. Il comma 2, nella stessa logica, viene abrogato.

Art. 5: Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria viene prorogata la sospensione dell'imposta regionale, già prevista con l'art.12 della l.r. 57/2017, anche per l'anno 2019. L'articolo detta disposizioni per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, prevedendo la riduzione del 100 per cento dell'aliquota dell'imposta di occupazione delle aree afferenti al demanio idrico per l'anno 2019. A decorrere dall'annualità 2020 riprenderà l'applicazione dell'aliquota definita all'articolo 17, comma 1, lettera a) della l.r. 68/2016 e pari al 50 per cento del canone di concessione. Il comma 3 esplicita la copertura finanziaria delle minori entrate stimate per l'annualità 2019 nell'ambito della contestuale proposta di legge di bilancio 2019-2021.

Art. 6: La l.r. 32/2009 prevede interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari. A questo scopo la legge individua due linee di intervento: 1) quella prevista dall'art. 3 con il quale si incarica la Giunta di predisporre un programma d'interventi a valenza triennale che deve essere attuato in collaborazione con i soggetti del Terzo Settore, il cui finanziamento è pari a 50.000,00 euro; 2) quella prevista dall'art. 3 bis Progetto "Spesa per tutti" che consiste nell'applicazione di sconti dedicati a determinati beni, individuati fra quelli di prima necessità, a cittadini residenti in Toscana sulla base della loro condizione economica, il cui finanziamento è pari a 150.000,00 euro. Rispetto alla linea di cui al punto 1, i principali obiettivi del programma d'interventi a valenza triennale sono stati realizzati grazie al supporto del Tavolo di Coordinamento che vede la partecipazione non solo di tutti i soggetti convenzionati, ma anche dei soggetti pubblici e del privato sociale impegnati in attività di contrasto alla povertà alimentare. Per quanto riguarda il progetto "Una spesa per tutti" la Regione ha sottoscritto un accordo di collaborazione con l'Associazione Banco Alimentare della Toscana onlus, la Conferenza Episcopale - Caritas Toscana, l'Unicoop Firenze, il Conad del Tirreno e Esselunga Spa in cui è stata prevista l'acquisizione di generi di prima necessità e una distribuzione capillare degli stessi ai cittadini toscani in difficoltà con il risultato che ad oggi, su tutto il territorio toscano, sono stati distribuiti 8.100 pacchi ad altrettante famiglie in difficoltà. In conclusione, si ritiene che i risultati innegabili prodotti dalle due linee di intervento, l'impatto benefico che le medesime hanno prodotto sui soggetti interessati nonché la necessità di garantire la concreta realizzazione della nuova programmazione triennale di cui all'art. 3 della l.r. 32/2009 rendano necessario uno stanziamento complessivo pari a 200.000,00 euro per le tre annualità 2019/2020/2021.

Art. 7: Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionale dell'Autorità portuale regionale è necessario prevedere la sostituzione, in caso di assenza temporanea, del segretario generale.

Art. 8: Viene ripristinata l'entità dello stanziamento relativo alla realizzazione del sistema tangenziale di Lucca, già prevista prima della seconda variazione di bilancio 2018, con la rimodulazione sulle annualità 2020 e 2021.

Art. 9: Il contributo straordinario previsto per la misura di concessione contributi straordinari per la viabilità nei comuni di Pisa e San Giuliano, per complessivi 800.000,00 euro, viene concentrato interamente sull'annualità 2019.

Art. 10: La misura originariamente prevista dall'articolo 24 della legge 40/2017 non ha avuto attuazione nell'anno 2018, e viene riprogrammata, con uno stanziamento invariato ma con una differente articolazione degli interventi, per il 2019. In questa sede si procede pertanto (data la natura *una tantum* della spesa prevista ma non effettuata) all'abrogazione della norma, riformulata all'interno della proposta di legge collegata.

Art. 11: La Regione Toscana ha attivato, a partire dal 2014, un "Piano straordinario per il lavoro sicuro nell'area Toscana Centro" consistente nell'incremento dei controlli nei confronti delle aziende dell'area pratese, al fine di ripristinare condizioni ordinarie e regolari sia sotto il profilo produttivo che per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro e i rischi connessi alla salute e alla vita dei lavoratori. Le attività di controllo effettuate nell'ambito di tale "Piano straordinario", coordinato e gestito operativamente dall'Azienda Usl Toscana Centro, prevedono l'affiancamento della Polizia municipale agli ispettori sanitari incaricati dei sopralluoghi nelle aziende, e tale attività straordinaria ha comportato la necessità di un potenziamento della dotazione di personale del Corpo di Pm, altrimenti impossibilitato a sostenere il lavoro in questione. Il contributo regionale da erogare all'Azienda Usl Toscana centro per finanziare le attività della Polizia municipale come sopra specificate, pari a 185.500,00, è calcolato per l'anno 2019 con riferimento a quanto erogato in precedenza come contributo a sostegno di tale attività. Lo scorso anno furono erogati 350.000,00

euro; quest'anno si eroga un contributo di misura inferiore in quanto l'attività svolta dalla Polizia Municipale di Prato per il citato "Piano straordinario", all'inizio particolarmente impattante sull'organizzazione del lavoro del Corpo di Polizia Municipale, viene progressivamente assunta tra le funzioni programmate e pianificate all'interno delle incombenze ordinariamente svolte dal Comando e finanziate dal Comune di Prato con risorse proprie.

Art. 12: I cammini e gli itinerari culturali rappresentano un nuovo schema di lettura del territorio regionale, che offrono l'occasione per considerare con rinnovato interesse aree fino ad oggi rimaste ai margini dello sviluppo locale. L'archetipo di questo schema è rappresentato dalla via Francigena, su cui la Regione Toscana ha realizzato investimenti importanti per la sua definizione, la messa in sicurezza, il miglioramento del tracciato, l'animazione, l'organizzazione, la promozione e la comunicazione. Il tracciato complessivo è di circa 400 chilometri ed attraversa ambienti assai diversi tra loro: dalla montagna al mare, dal mare alle aree interne; interessando città, borghi, valli. I necessari interventi di manutenzione sono destinati a garantire l'agibilità e la conservazione del percorso nel suo insieme, ripristinando le condizioni ottimali per il transito dell'escursionista. La manutenzione è particolarmente necessaria sui tratti più sensibili, non ricadenti in sede stradale, sui sentieri ed altri tratti al di fuori dei centri urbani. Per sostenere tali interventi, il cui costo medio a chilometro viene stimato in 300 euro, occorre stanziare un contributo straordinario, da assegnarsi ai comuni capofila delle aggregazioni territoriali, prevedendo che la Giunta disciplini le modalità di assegnazione, in considerazione della giusta ponderazione delle risorse con riguardo ai tratti con maggiori criticità manutentive. Allo stanziamento triennale già accordato si propone ora di aggiungere l'annualità 2021, sempre per euro 120.000,00.

Art. 13: Con l'articolo 9 della l.r. 77/2017 (Collegato al bilancio 2018) si è confermato l'interesse della Regione alla realizzazione di specifici interventi contro la violenza di genere, autorizzando la Giunta regionale a stanziare la somma complessiva di euro 605.000,00 per l'anno 2018. Nei limiti delle attuali disponibilità di bilancio vi è ora la possibilità di dare alla prosecuzione dei citati interventi un minimo di respiro pluriennale, consentendo così di affinare le misure e distribuire efficacemente fra esse le risorse; si provvede pertanto a autorizzare lo stanziamento di euro 605.000,00 per il 2019 e 205.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Art. 14: Si prevede un incremento della spesa per l'estensione della progettazione della tratta verso Bagno a Ripoli, che tiene conto della rimodulazione dei tempi e delle modalità di finanziamento relative alle progettazioni delle estensioni della tramvia verso Sesto Fiorentino e verso Campi Bisenzio.

Art. 15: Viene ripristinato e rimodulato lo stanziamento già previsto prima della seconda variazione di bilancio 2018, con un aumento dei contributi per l'estensione della previsione agli anni successivi.

Art. 16: Ai sensi dell'articolo 115 del d.lgs. 152/2006 i tombamenti dei corsi d'acqua, consistenti in qualsiasi intervento di copertura del corso d'acqua insistente sul demanio idrico, fluviale, lacuale e su tutto il reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e) della legge regionale 27 dicembre 2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica: Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994) non sono consentiti. Sebbene sussista tale divieto, i recenti eventi calamitosi verificatisi nel territorio regionale hanno evidenziato la sussistenza, in alcuni contesti territoriali urbanizzati, di situazioni particolarmente critiche dal punto di vista idrogeologico, tali da necessitare la programmazione, partendo dal territorio di riferimento, di interventi sui tratti coperti dei corsi d'acqua. Con la presente disposizione si intende dare una prima risposta alle problematiche connesse alla messa in sicurezza dei tratti coperti dei corsi d'acqua mediante la realizzazione di interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti coperti che rimuovano o, almeno, riducano il rischio idraulico garantendo o ripristinando la funzionalità

idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati. Il contributo potrà essere erogato anche per consentire ai comuni di agire in danno ai soggetti che hanno realizzato tombamenti in assenza dell'autorizzazione idraulica.

Artt. 17-18: L'articolo interviene per definire ulteriormente i possibili contenuti dei rapporti di ARTI con comuni, province e Città Metropolitana di Firenze per la gestione delle sedi del mercato del lavoro di proprietà degli enti locali, soprattutto al fine di alzare il livello manutentivo degli immobili allo standard delle altre sedi regionali, tenuto conto della messa a disposizione gratuita degli immobili da parte degli enti proprietari. Le modifiche sono finalizzate:

1) ad agevolare la collaborazione tra ARTI e i comuni interessati, per individuare le possibili sedi idonee a ospitare i centri per l'impiego, anche individuando una sede diversa da quella attuale, e consentendo accordi per stabilire a quale soggetto, tra proprietario e utilizzatore, spetti l'attuazione delle attività e degli interventi di manutenzione; in linea generale, è stabilito che spettano all'Agenzia gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo diversa determinazione dell'Agenzia in caso di uso transitorio dell'immobile;

2) ad agevolare gli accordi con province e Città Metropolitana di Firenze per la messa a disposizione gratuita di ARTI delle sedi di loro proprietà, per periodi sufficientemente lunghi, consentendo che gli interventi di manutenzione straordinaria siano realizzati dall'ente proprietario con spesa a carico dell'Agenzia.

Art. 19: Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla legge se ne dispone la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.